



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BENEVENTO

SEZIONE FERIALE

IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

in composizione collegiale, in persona dei Magistrati:

DOTT. LUIGI GALASSO

PRESIDENTE REL. EST.

DOTT.SSA IDA MORETTI

GIUDICE

DOTT. LEONARDO PAPALEO

GIUDICE

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 97-1/2026 R.G.A.V.G., sulla domanda presentata da:

BENCARDINO Massimiliano, nato a Napoli il 26.6.1975, C.F. BNCMSM75H26F839C, residente in Benevento (BN), alla Contrada Ponte Cardoni, che agisce personalmente; gestore della crisi la Dott.ssa Giovanna CENTRELLA, Dottore Commercialista - Revisore Legale, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Avellino al n. 1143, con studio in Montemiletto alla C.da Frustelle s.n.c., iscritta all'Albo dei Gestori della crisi d'impresa tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 1520, nonché nell'elenco dei Gestori della crisi dell'Organismo di composizione delle Crisi da sovraindebitamento - OCC di Calvi – in provincia di Benevento e nominata dal predetto Organismo;

RICORRENTE

avente ad oggetto: apertura della liquidazione controllata

CONCLUSIONI

Come da atti di causa, che debbono intendersi, *in parte qua*, come qui riportati.

FATTO E DIRITTO

1. BENCARDINO Massimiliano, assumendosi debitore sovraindebitato, chiedeva la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio, allegando, oltre alla relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi (ed alla quale erano annessi ulteriori documenti), la seguente documentazione:

- Copia documento di identità e codice fiscale del ricorrente;
- Certificato di residenza e stato di famiglia;



- *Contratto di comodato d'uso gratuito dell'abitazione principale;*
- *Visure catastali (fabbricati e terreni) attestanti la mancanza di immobili e terreni intestati al debitore;*
- *Quadro di sintesi del patrimonio del debitore;*
- *Attestazioni patrimoniali postali ed estratti conto;*
- *Estratto Centrale Rischi aggiornato;*
- *Prospetto delle spese mensili;*
- *Cedolini paga ultime tre mensilità;*
- *Certificazioni uniche/dichiarazioni dei redditi ultimi anni;*
- *Cartelle di pagamento ADER;*
- *Sentenza Corte d'appello di Napoli e sentenza Corte di cassazione (sentenza Bencardino.pdf);*
- *Fatture/parcelle avvocati e professionisti;*
- *Elenco analitico dei creditori con indicazione degli importi e della natura dei crediti;*
- *Relazione particolareggiata del Gestore nominato dr Giovanna Centrella;*
- *Provvedimento di nomina del Gestore OCC;*
- *Preventivo dell'OCC;*
- *Sentenza di separazione;*
- *Autodichiarazione del debitore.*

Il gestore ha attestato di aver verificato la completezza ed attendibilità della menzionata documentazione, prodotta dalla parte ricorrente a giustificazione della domanda.

2. Non emergono atti dispositivi compiuti dal debitore nei cinque anni antecedenti alla proposizione della odierna domanda.
3. Sussiste la competenza di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, giacché il ricorrente risiede nel circondario di Benevento, e quindi il centro dei di lui interessi principali è collocato nel territorio del circondario.
4. Non risultano pendere domande di accesso alle procedure di cui alla Parte I, Tit. IV, CCII.
5. L'OCC, come consta dal testo della relazione, ha assolto all'onere di cui all'art. 269, co. 3, CCII.
6. L'OCC ha presentato l'attestazione di cui all'art. 268, co. 3, quarto periodo, CCII.
7. È allegata al ricorso, si ribadisce, la relazione, redatta dall'OCC, dalla quale risulta come BENCARDINO Massimiliano sia un professore universitario, pubblico dipendente, come tale esente dalla liquidazione giudiziale, ed ammesso alla liquidazione controllata.

La parte ricorrente, inoltre, come si evince dalla documentazione depositata agli atti e come attestato dal gestore della crisi, versa in stato di sovraindebitamento, e non è soggetta alla liquidazione giudiziale, o ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza: lo si vedrà meglio nel successivo paragrafo di questa motivazione.

8. Quanto allo stato di sovraindebitamento, e, in particolare, alle sue cause genetiche, si tratta, essenzialmente, delle conseguenze dell'ingente condanna alla refusione del danno cagionato a persona deceduta per effetto di un sinistro stradale, cagionato dal BENCARDINO:



questo debito, in realtà, oggi dev'essere soddisfatto in favore della CONSAP S.P.A., quale Gestore del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, giacché (come risulta dalla cartella di pagamento in atti) l'automobile non era coperta da assicurazione.

Per quanto concerne gli elementi attivi, le risorse del ricorrente consistono nel reddito da lavoro dipendente, pari a circa euro 3.800,00 mensili netti, e nei componenti positivi del patrimonio, ossia in un bene mobile registrato, ed in qualche ammontare di liquidità, come da relazione del gestore.

La procedura di liquidazione controllata può, effettivamente, avere ad oggetto (come il pignoramento di crediti presso terzi) anche crediti futuri, nella specie da identificarsi con i successivi ratei di reddito, nei limiti dell'eccedenza rispetto al mantenimento.

Si precisa che la tredicesima e l'eventuale quattordicesima mensilità saranno trattenute dal ricorrente nella medesima misura delle altre mensilità.

L'autovettura è così descritta e valutata dal gestore della crisi:

TG ES864TK marca Nissan Qashqai del 2014. La scrivente al fine di assegnare alla stessa un valore di liquidazione ha provveduto a riscontrare beni simili sui siti di vendita auto usate. Tale riscontro ha condotto ad un valore di liquidazione pari a circa € 7.300,00 come da stralcio del sito Autoscout24

Manca, in proposito dell'autovettura, un'espressa istanza ex art. 270, co. 2, lett. 'e', CCII: ove mai essa venga proposta, il G.D. ne valuterà l'ammissibilità e la fondatezza.

Il BENCARDINO dispone, infine, di quanto segue:

Per quanto concerne il patrimonio mobiliare, dai documenti acquisiti emergono:

Descrizione	Valore di realizzo
Liquidità di conto corrente	€ 529,92
Polizza postafuturo 50011107804	€ 14.856,27
Polizza postafuturo 50011108151	€ 14.856,27

Beneficiari delle polizze sono i figli del ricorrente, ed esse sarebbero alimentate dall'assegno familiare Inps, percepito dal ricorrente medesimo a vantaggio dei figli: la circostanza dovrà essere meglio esaminata nella fase di esecuzione della liquidazione.

I debiti sono i seguenti:



Tabella: Elenco dei creditori

Creditore	Tipologia di debito	Debito Residuo	Privilegio
Avv. prof. Andrea R. Castaldo	Professionisti	€ 12.016,17	Privilegiato
Avv. Italo Palumbo	Professionisti	€ 8.025,16	Privilegiato
Agenzia delle Entrate	Erario	€ 296,24	Privilegiato
Prefettura di Benevento		€ 183,82	Privilegiato
Tribunale di Benevento – ufficio recupero crediti	Recupero crediti	€ 20.284,72	Privilegiato
Consap Fondo garanzie vittime strada	Recupero crediti per sinistri	€ 676.180,70	Privilegiato
Parcella per onorari legale di ctp danneggiato	Iscritti a ruolo	€ 12.818,72	Privilegiato
Totale passivo		729.805,53	

È evidente, allora, come sia impossibile che BENCARDINO Massimiliano possa procurarsi, entro i dodici mesi (un tempo del tutto insufficiente anche alla liquidazione mediante l'esecuzione individuale), la liquidità occorrente affinché i debiti possano essere estinti (art. 2, co. 1, lett. 'a', CCII): il che lo rende, si ribadisce, sovraindebitato.

9. Per comprendere quanta parte del reddito possa essere effettivamente destinata alla soddisfazione delle ragioni dei creditori, occorre considerare che, nel caso della liquidazione controllata, con previsione ampia e rimessa al prudente apprezzamento del Giudice Delegato, l'art. 268, co. 4, lett. 'b', consente al debitore di trattenere *«quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*.

Il ricorrente è separato, consensualmente, dalla moglie [REDACTED], con la quale ha generato due figli: per effetto dei patti omologati, il BENCARDINO versa mensilmente l'importo di euro 1.500,00, a favore dei figli, e quello di euro 500,00, a favore della moglie.

Il gestore della crisi calcola, poi, che le ulteriori necessità del ricorrente come pari ad euro 1.132,00 mensili.

Dichiara il gestore della crisi che, *«Tenuto conto che il debitore possa generare almeno i redditi sopra riportati, detratte le spese minime come quantificate dalla scrivente, nell'arco di piano (luglio 2026/luglio 2029) potrebbe essere messo a disposizione della procedura l'importo di € 33.048,00 quali redditi futuri oltre al residuo attivo da liquidare pari ad € 37.542,46 da ripartire tra i creditori privilegiati.»*

Alla luce di tale premessa, il gestore della crisi esprime la seguente ipotesi di soddisfazione dei creditori, entro una durata triennale della liquidazione controllata:



Tabella : Quadro riassuntivo riparto

	Totale Credito	Credito Soddisfatto	% Soddisfazione
Crediti Prededucibili	7.941,86	7.941,86	100%
Crediti Privilegiati Mobiliari non Ipotecari	729.805,53	62.648,14	8,58%
TOTALE	737.747,39	70.590,00	

Si deve ribadire, in ogni caso, che, conformemente al disposto del già citato art. 268, co. 4, lett. 'b', CCII, il G.D. valuterà quanto occorra al mantenimento del debitore e della sua famiglia, senza essere vincolato dai patti omologati della separazione, che costituiscono il frutto di un accordo privo di valutazione giudiziaria, se non quella dell'assenza di pregiudizio per i figli minori (art. 473 *bis*.51 c.p.c.): e che, dunque, potrebbero presentare profili di lesione non giustificata dei diritti dei creditori.

10. Ulteriore peso economico, che graverà sulla soddisfazione dei creditori, è quello delle spese prededucibili, dipendenti dall'attività medesima dell'OCC, quantificate, nella relazione dello stesso OCC, ed alla stregua del D.M. 202/2014, in euro 7.941,85, oltre all'IVA ed alla Cassa.

Il calcolo veniva condotto come segue:

- Attivo, euro 70.000,00;
- Passivo, euro 730.000,00;
- Importo attribuito ai creditori, euro 70.000,00;
- Compenso calcolato su attivo e passivo, euro 8.124,66;
- Riduzione *ex art* 16, co. 4, D.M. 202/2014, euro 1.218,70;
- Rimborso forfettario *ex art.* 14, co. 3, D.M. 202/2014, euro 1.035,89;

Compenso Calcolato: euro 7.941,85, oltre I.V.A. e Cassa professionale.

11. La rilevazione puntuale del novero dei beni e risorse, che compongono il patrimonio utile alla garanzia del credito, così come l'accertamento del passivo e la formazione del piano di riparto di quanto si sarà ricavato, costituiranno l'oggetto delle attività di cui agli artt. 272 ss. CCII.

12. Le esecuzioni individuali sono inibite, in ipotesi di liquidazione controllata, eccetto se trattasi di esecuzione immobiliare per credito fondiario (questione, l'ultima, allo stato irrilevante, in assenza di patrimonio immobiliare).

13. Non emergono ragioni ostative alla designazione, quale liquidatore, dell'OCC (art. 270, co. 2, lett. 'b').

14. Deve disporsi, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. 'f', CCII, l'inserimento della presente sentenza nel sito *Internet* del Ministero della Giustizia ed in quello del Tribunale di Benevento (ove già possibile): in ottemperanza dei principi di limitazione della finalità e di minimizzazione dei dati, posti dall'art. 5, GDPR, Reg. (UE) 679/2016, e dall'art. 52, d. lgs. 196/2003, deve disporsi che le generalità di soggetti diversi dal debitore siano oscurati, prima della pubblicazione, ad opera del liquidatore, o del cancelliere.

P.Q.M.



IL TRIBUNALE

1. dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di BENCARDINO Massimiliano, nato a Napoli il 26.6.1975, C.F. BNCMSM75H26F839C, residente in Benevento (BN), alla Contrada Ponte Cardoni;
2. nomina giudice delegato il Dott. Luigi GALASSO;
3. nomina liquidatore la Dott.ssa Giovanna CENTRELLA, la quale, entro due giorni, dovrà accettare la nomina, mediante dichiarazione da depositare in cancelleria;
4. ordina alla parte debitrice di depositare, entro sette giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. assegna ai creditori ed ai terzi, che vantino diritti sui beni della parte debitrice, ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine non superiore a novanta giorni, entro il quale, sotto pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, mediante PEC, la domanda di restituzione o di rivendicazione o di insinuazione al passivo, da predisporre a norma dell'art 201 CCII;
6. ordina la consegna od il rilascio dei beni, facenti parte del patrimonio di liquidazione: il presente provvedimento, a tale fine, costituisce titolo esecutivo, e l'esecuzione del medesimo sarà curata dal liquidatore, secondo le disposizioni dell'art. 216, co. 2, CCII;
7. rammenta che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, o cessioni del quinto e ritenute per debiti, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, possa essere iniziata, o proseguita, sui beni compresi nella procedura, eccetto che per credito fondiario;
8. dispone che il liquidatore:
 - a) notifichi la sentenza alla parte debitrice, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, indicando un indirizzo di PEC, al quale inoltrare le domande;
 - b) provveda all'inserimento della sentenza nell'apposita area del sito *web* del Ministero della Giustizia (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_19_4.page) e (ove già possibile) di quello del Tribunale di Benevento, per giorni trenta: qualora il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione sarà eseguita presso il registro delle imprese; inserimento e pubblicazione si intendono limitati come previsto nell'ultimo paragrafo della motivazione che precede;
 - c) aggiorni, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, l'elenco dei creditori, ai quali notificare la sentenza;
 - d) entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, completi l'inventario dei beni del debitore, e rediga il programma di liquidazione *ex art. 272, co. 2, CCII*, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del Giudice Delegato;
 - e) scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, c. 1, CCII, e lo comunichi agli interessati;
 - f) ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al Giudice Delegato, descrittiva dell'attività compiuta e di quella ancora da compiere, per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione, ed alla copia degli estratti bancari aggiornati alla data della relazione;
 - g) provveda, terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto, *ex art. 275, co. 3, CCII*, ed a domandare la liquidazione del compenso;



- h) terminato il riparto, chieda la chiusura della procedura *ex art.* 276 CCII;
9. ordina la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti, qualora sussistano beni mobili registrati o beni immobili, a cura del liquidatore;
10. dispone che, allo stato e salva successiva necessaria verifica delle condizioni da parte del liquidatore e del G.D., sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di euro 1.132,00, oltre a quella di euro 2.000,00, dovuta alla moglie ed ai figli: la quota di reddito ulteriore, oltre agli eventuali beni sopravvenuti, rimarranno a disposizione dei creditori;

Si comunichi.

Benevento, così deciso nella camera di consiglio del 7 Agosto 2026

IL PRESIDENTE EST.

DOTT. LUIGI GALASSO

